



## CITTA' DI TORINO

### EMENDAMENTO DI PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE

#### EM. ID 608 su PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO PGC 2026/5264

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 20

"

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali e del rimborso di contributi unificati relativi a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 24.972,93;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto."

con il testo:

"

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali e del rimborso di contributi unificati relativi a n. 6 provvedimenti giurisdizionali esecutivi, come indicati nell'allegato 1, per un importo complessivo pari ad Euro 24.972,93;
- tali importi costituiscono obbligazioni giuridiche derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ma il relativo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale deve essere preceduto da una puntuale verifica istruttoria circa la correttezza della quantificazione e la riferibilità delle singole voci di spesa;

- le spese liquidate dai Giudici nei provvedimenti risultano incrementate, ove dovuto, dagli oneri accessori di legge (rimborso spese forfettarie 15%, CPA 4%, IVA 22%), la cui applicazione deve essere verificata caso per caso in relazione al regime fiscale effettivamente dichiarato dal difensore di controparte al momento del pagamento, ai sensi della normativa tributaria vigente e dei principi di certezza della spesa pubblica;
- le variazioni potenziali degli importi derivanti da regime fiscale, contributi previdenziali e arrotondamenti costituiscono elementi di aleatorietà contabile che impongono, ai sensi del principio di veridicità e attendibilità del bilancio di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, una verifica aggiornata degli importi prima della liquidazione;
- la previsione di ulteriori richieste di pagamento nelle more dell'approvazione del presente atto evidenzia la necessità di un aggiornamento dinamico dell'istruttoria amministrativa, al fine di garantire la completezza del quadro debitorio e il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione in materia di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- pertanto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio oggetto del presente provvedimento deve essere subordinato all'aggiornamento dell'Allegato 1 alla data effettiva della liquidazione, con attestazione del Dirigente competente circa la definitiva quantificazione delle somme dovute.”

04/05/2026

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech